

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE
TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

.....

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30.06.2010
alle ore 24.00 del 30.06.2014 S.T.R.

rateazione annuale al 30.06 di ogni anno

INDICE

DEFINIZIONI	3
ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
1.1 Modalità di assicurazione	4
1.2 Prova del contratto	4
1.3 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione	4
1.4 Forma delle comunicazioni	4
1.5 Dichiarazioni inesatte del Contraente	4
1.6 Aggravamento del rischio	4
1.7 Diminuzione del rischio	4
1.8 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia	5
ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	5
2.1 Assicurato	5
2.2 Oggetto dell'Assicurazione	5
2.3 Colpa grave e danno erariale (adesione facoltativa con premio a carico dell'Assicurato)	5
2.4 Inizio e termine della garanzia	5
2.5 Garanzia postuma	5
2.6 Spese comprese nell'assicurazione	5
2.7 Massimali di garanzia	6
2.8 Esistenza di altre coperture	6
2.9 Giurisdizione Italiana	6
2.10 Esclusioni	6
2.11 Variazioni degli assicurati	6
2.12 Regolazione e conguaglio del premio	7
2.13 Elementi per il calcolo del premio	7
2.14 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società	7
2.15 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia	7
2.16 Liquidazione delle spese	8
2.17 Durata della convenzione – Recesso	8
2.18 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	8
2.19 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	8
2.20 Interpretazione del contratto	9
2.21 Foro competente	9
2.22 Clausola Broker	9
<p><i>Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER SPA sono in misura del 11%.</i></p>	
2.23 Coassicurazione e Delega	9
2.24 Calcolo del premio	9

L'attribuzione della Contraenza al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. deve intendersi unicamente come attestazione di conformità delle condizioni convenute con quanto pattuito in origine, senza alcun onere di carattere economico a carico della stessa.

La stipulazione del singolo "certificato di assicurazione" e gli obblighi da esso derivanti, compreso il pagamento del premio e la denuncia dei sinistri, sono assunti in proprio da ogni Contraente.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

per Contraente della convenzione assicurativa: il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che ha negoziato le condizioni di garanzia ed i costi della convenzione assicurativa

per Contraente: il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, il Comprensorio e/o la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, il Consorzio di Vigilanza Boschiva, le Comunità Montane, le Aziende Speciali.

per Assicurato : il Contraente, gli amministratori, i dipendenti, i dipendenti comandati presso altri Enti ed i dipendenti utilizzati in convenzione o a scavalco dal Contraente

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco.

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;

per Polizza : il documento che prova l'assicurazione

per Società: la Compagnia assicuratrice

per Premio: la somma dovuta dal Contraente e dall'Assicurato alla Società

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia per il quale è prevista l'assicurazione

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.

per Broker: Inser SpA quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Modalità di assicurazione

La Società si impegna a prestare la copertura assicurativa mediante emissione, su richiesta del Contraente, di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.

Tali Certificati costituiscono documenti di polizza ad ogni effetto.

In ciascun Certificato di Assicurazione devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale del Contraente;
2. l'ubicazione delle sede legale e la Partita IVA;
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
4. il premio dell'assicurazione;
5. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

1.2 Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

1.3 Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Previa comunicazione da parte Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal certificato di assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza. Il Contraente é tenuto a pagare al Broker alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

1.4 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

1.5 Dichiarazioni inesatte del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

1.6 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

1.7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.8 Recesso in caso di sinistro - Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

ART. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 Assicurato

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- A) SINDACO, PRESIDENTE ED ASSESSORI
- B) CONSIGLIERI
- C) SEGRETARIO E/O DIRIGENTI
- D) RESPONSABILI TECNICI ED ATTI GESTIONALI
- E) DIPENDENTI

durante lo svolgimento delle loro funzioni.

2.2 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente così come regolato dall'**art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali** e dall'**Art. 9 L.R. 15-7-2009 n. 5 - Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009**.

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'amministratore, il dipendente o le altre figure assicurate;
- se sussiste colpa grave o dolo dell'Assicurato.

2.3 Colpa grave e danno erariale (adesione facoltativa con premio a carico dell'Assicurato)

A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione si intende estesa agli atti commessi con colpa grave dell'Assicurato.

2.4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti od i fatti si sono verificati, purché non antecedenti a 5 (cinque) anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

2.5 Garanzia postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque) a condizione che gli atti od i fatti che hanno dato origine ai sinistri siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza.

2.6 Spese comprese nell'assicurazione

Fermo quanto previsto dall'art. 36 LR 5 marzo 1993 n. 4 "Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori", la garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, anche originato da eventi relativi alla circolazione stradale, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la

- difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
 - c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;
 - d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecunarie e sanzioni amministrative pecunarie.

2.7 Massimali di garanzia

€ 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro senza limitazioni annue

2.8 Esistenza di altre coperture

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile in conseguenza di polizza R.C. stipulata dal Contraente e/o singolo Assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal singolo contratto opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione.

Per imputazioni colpose, indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla compagnia di R.C., subordinatamente al ricevimento dell'informazione di garanzia, a richiesta dell'assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

2.9 Giurisdizione Italiana

L'assicurazione vale per i fatti e/o gli atti soggetti alla giurisdizione italiana e della Comunità Europea.

2.10 Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo, l'archiviazione è equiparata al proscioglimento; fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale la Società provvederà all'anticipo delle spese legali o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertate nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

2.11 Variazioni degli assicurati

Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l'assicurazione è prestata in forma non nominativa. Si prende atto che le variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa, quali a titolo esemplificativo e non limitativo assunzioni, assunzioni a tempo determinato, sostituzioni e passaggi di qualifica ecc., si ritengono automaticamente assicurate senza obbligo di comunicazione alla Compagnia. Non si procederà pertanto alla regolazione premio.

Alla fine dell'annualità assicurativa il premio di rinnovo viene conteggiato sul numero effettivo degli assicurati comprese le variazioni intervenute nell'annualità e comunicate dal Contraente. Se il Contraente non

adempie all'obbligo di comunicazione del numero effettivo degli assicurati, comprese le variazioni intervenute nella precedente annualità, la compagnia fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, può dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto

Per l'identificazione dei soggetti assicurati si fa riferimento esclusivamente ai registri o altri documenti equipollenti tenuti a cura del Contraente. La compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Relativamente all'art. 2.3. "Colpa grave e danno erariale", l'assicurazione è prestata in forma nominativa; la garanzia è valida per le persone indicate in polizza e per quelle che verranno successivamente segnalate alla Società.

2.12 Regolazione e conguaglio del premio

Con riferimento alle garanzie di cui all'art. 2.3 "Colpa grave e danno erariale" la garanzia si intende automaticamente operante per tutti i dipendenti ed amministratori dalla data di effetto del 30.06.2010 fino al 30.09.2010.

Entro tale data ogni dipendente/amministratore dovrà manifestare all'ente di appartenenza la propria adesione alla polizza versando il relativo premio. L'adesione si intende valida per l'intera durata della polizza, salvo disdetta da inviarsi da parte del dipendente/amministratore entro tre mesi dalla scadenza annuale del contratto all'Ufficio Personale dell'ente di appartenenza.

Resta inteso che qualora il dipendente/amministratore non sottoscriva la scheda di adesione la garanzia si intenderà non valida dalla data di effetto del 30.06.2010.

Per le adesioni pervenute entro il 30.09.2010 i relativi premi verranno incassati con apposita appendice. Per le adesioni successive al 30.09.2010 la garanzia avrà effetto dalla data di protocollo riportata sulla scheda da parte dell'Ufficio Personale ed il relativo premio verrà regolato a fine annualità assicurativa.

Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato e per tutta la durata del contratto.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

In caso di sinistro l'Assicuratore si riserva la facoltà di verificare l'adesione chiedendo copia della scheda all'Ufficio Personale.

2.13 Elementi per il calcolo del premio

Il premio è annuale ed è determinato in cifra fissa per ciascun Assicurato e per tutta la durata del contratto ed è da considerarsi quale premio minimo.

2.14 Denuncia del sinistro e comunicazioni alla Società

Il Contraente, una volta a conoscenza del ricevimento di un atto giudiziale dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, ovvero di un fatto che interessi la copertura assicurativa, deve fare denuncia di sinistro al Broker a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), telex, telefax od altro mezzo certo. Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate. A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato/il Contraente dovrà indicare alla Società il nominativo del legale prescelto per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente dal legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

2.15 Vertenze affrontate dall'assicurato e responsabilità della compagnia

La Compagnia non è responsabile dell'operato dei legali dei consulenti e dei periti, purché siano stati scelti dall'Assicurato.

In caso di motivato disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia sull'opportunità di proseguire la vertenza,

l'Assicurato ha comunque la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute. L'esecuzione forzata di un titolo ottenuta dall'Assicurato verrà limitata a due tentativi.

2.16 Liquidazione delle spese

La Società liquiderà all'Assicurato o al Contraente, solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute a titolo di risarcimento del danno per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato o della Contraente, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art.1916 del Codice Civile.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato o il Contraente al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato o del Contraente le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende.

2.17 Durata della convenzione – Recesso

La presente convenzione ha durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2010 e scadenza al 30.06.2014, con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente della convenzione assicurativa richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente/l'Assicurato ha la facoltà di recedere dall'assicurazione/certificato di assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

2.18 Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

2.19 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

2.20 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

2.21 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria di residenza o dimora dell'Assicurato.

2.22 Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER SPA

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER SPA sono in misura del 11%.

2.23 Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

2.24 Calcolo del premio

<i>Assicurati</i>	<i>Premio annuo lordo procapite €</i>
-------------------	---------------------------------------

SINDACO, PRESIDENTE ED ASSESSORI
CONSIGLIERI
SEGRETARIO E/O DIRIGENTI
RESPONSABILI TECNICI ED ATTI GESTIONALI
ALTRI DIPENDENTI

Colpa grave e danno erariale - ADESIONE FACOLTATIVA (PREMIO ASSICURATIVO A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI):

<i>Assicurati</i>	<i>Premio annuo lordo procapite €</i>
SINDACO, PRESIDENTE ED ASSESSORI
CONSIGLIERI
SEGRETARIO E/O DIRIGENTI
RESPONSABILI TECNICI ED ATTI GESTIONALI
ALTRI DIPENDENTI

Il Contraente la convenzione

La Società

APPENDICE 1

Art. 36 - LR 5 marzo 1993 n. 4, (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 marzo 1993, n. 11) richiamato nel testo di polizza TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI agli articoli 2.2. Oggetto dell'assicurazione e 2.6 Spese comprese nell'assicurazione.

Art. 36

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. Il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.
2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.
3. La giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.
4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.
5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.

Art. 9 L.R. 15-7-2009 n. 5 Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 luglio 2009, n. 30, suppl. n. 2.

Art. 9

Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del [decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 639](#),

l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo [18, comma 1](#), del [decreto legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), trova comunque applicazione l'articolo [36](#) della [legge regionale 5 marzo 1993, n. 4](#) e successive modificazioni e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui all'articolo [4](#) della [legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4](#).

2. L'articolo [36](#) della [legge regionale n. 4 del 1993](#) e successive modificazioni si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.

Il Contraente la convenzione

La Società